

**TRIBUNALE DI NAPOLI****II sezione Civile****Repubblica Italiana****in nome del Popolo Italiano**

Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli II sezione Civile, dott. ssa Maria Carolina De Falco ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa iscritta al numero 20410 del Ruolo Generale degli affari civili ordinari contenziosi dell'anno 2017 avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 293/17 del 11.01.17

**TRA****OPPONENTE****E**

**BANCA |** **s.p.a.**, rappresentata e difesa, dall'Avv. \_\_\_\_\_ del Foro di Torino, giusta procura in calce rilasciata su foglio separato dal quale è stata estratta copia informatica per immagine ed inserita quale allegato a) nella busta telematica del deposito in cancelleria del Tribunale ed elettivamente domiciliata ai fini del presente giudizio in Napoli, presso lo studio dell'Avv.

**OPPOSTA****CONCLUSIONI**

All'udienza del 27.05.22, celebratasi secondo la modalità della trattazione scritta, sulle conclusioni rassegnate nelle note autorizzate, il GU assegnava la causa in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

Con ricorso per decreto ingiuntivo, Banca | **s.p.a.**, in qualità di cessionaria di | **Banca s.p.a.** e di | **s.p.a.**, adiva il Tribunale Ordinario di Napoli per ivi sentire emettere



provvedimento di condanna nei confronti di | ██████████ al pagamento della complessiva somma di 9.900,38, oltre che degli interessi al tasso legale sull'importo capitale residuo dalla domanda al soddisfo, nonché delle spese della procedura d'ingiunzione.

La domanda monitoria veniva avanzata per il recupero dei saldi debitori dei seguenti contratti:

- 1) €. 4.705,31, quale saldo debitore del contratto di credito al consumo n. ██████████ stipulato con ██████████ BANCA S.p.A., in data 15.09.1997, avente natura di apertura di credito, a tempo indeterminato, utilizzabile mediante carta di credito ad uso rotativo (c.d. revolving) (doc.02 allegato al fascicolo monitorio);
- 2) €. 5.195,07 quale saldo debitore del contratto di credito al consumo n. ██████████ (doc. 07 allegato al fascicolo monitorio) stipulato in data 17.12.2010, con ██████████ BANK S.p.A., a mezzo della convenzionata ██████████

Avverso il d.i. n. 293/17 del 11.01.17, notificato agli opposenti in data 18.05.17, questi proponeva opposizione notificata in data 27.06.17 formulando i seguenti motivi di contestazione :1. inefficacia del decreto opposto, per non avere rispettato la parte opposta il termine di giorni 60 tra la pubblicazione del decreto e la sua notifica; 2.assenza di prova dell'erogazione delle somme e l'insufficienza dei documenti agli atti ad affermare la certezza del credito; 3. maturata prescrizione quinquennale dei crediti.

Chiedeva, pertanto, in accoglimento dell'opposizione revocarsi il decreto opposto.

Si costituiva Banca | ██████████ s.p.a., in primis, non opponendosi alla declaratoria di inefficacia del decreto, ma comunque insistendo nella domanda di pagamento delle somme contenuta nell'istanza monitoria; nel merito, deduceva la piena prova sia della conclusione dei contratti con le cedenti che dell'ammontare del saldo dovuto, grazie alla produzione dei documenti contabili contenuti nella produzione monitoria e non sufficientemente contestata da controparte.

Quanto alla prescrizione del credito, essa non era affatto maturata a calcolarla in misura ordinaria (decennale) dall'ultima rata prevista per il finanziamento e dall'ultimo prelievo effettuato per l'apertura di credito, nonché tenuto conto delle missive di messa in mora e diffida contenute in atti.

Chiedeva, quindi il rigetto dell'opposizione con conferma del decreto opposto e vittoria di spese di lite, e solo in subordine, in caso di dimostrata inefficacia del decreto condannarsi l'opponente al pagamento della medesima somma maggiorata di interessi e spese riconosciuta nel provvedimento monitorio.

Dando atto della non contestazione sulla inefficacia del decreto, il Giudice onerava la parte opponente all'avvio della mediazione.

Concessi, poi, all'esito del fallimento della mediazione, su richiesta delle parti i termini ex art. 183 VI co. c.p.c. la causa veniva istruita con ordine di esibizione al terzo, richiesto dalla parte opposta ai



sensi dell'art. 210 c.p.c., degli estratti del conto corrente intestato al | per il periodo 30.09.10-31.12.10, finalizzato a reperire la prova dell'erogazione della somma relativa al contratto di finanziamento; all'esito, ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa veniva rinviata all'udienza del 27.05.22 per la precisazione delle conclusioni.

Rassegnate le conclusioni delle parti a quell'udienza nelle note autorizzate con autonomo decreto, all'esito il GU assegnava la causa in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.

In via del tutto preliminare, va dato atto della tempestività dell'opposizione, per essere la stessa stata notificata nel termine di 40 giorni (27.06.17) dalla notifica del ricorso e del decreto ( 18.05.17) e della sua procedibilità, per essere stata la causa iscritta a ruolo nel successivo termine di giorni 10 (06.07.17).

Ancora in rito, va dato atto dell'inefficacia del decreto opposto per avere la parte opposta provveduto a notificare il decreto unitamente al ricorso monitorio oltre il termine di 60 giorni dalla sua pubblicazione (18.05.17 rispetto alla pronuncia del 11.01.17) – nonostante una prima notifica non andata a buon fine ma non seguita da una tempestiva istanza di rimessione in termini - e ciò in ossequio al principio per cui *“In tema di ingiunzione in materia civile, l'opposizione a decreto ingiuntivo instaura un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione che, sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento monitorio, investe il giudice del potere-dovere di statuire sulla pretesa originariamente fatta valere con la domanda d'ingiunzione. In particolare la tardiva notificazione del decreto ingiuntivo, ai sensi dell'art. 644 c.p.c., comporta l'inefficacia del provvedimento, senza tuttavia escludere la qualificabilità del ricorso per ingiunzione come domanda giudiziale; su di essa, pertanto, si costituisce il rapporto processuale, sebbene per iniziativa della parte convenuta che eccepisce l'inefficacia e si difende al contempo nel merito, ed è, in conseguenza, compito del giudice adito provvedere in sede contenziosa ordinaria, sia sull'eccezione che sulla fondatezza della pretesa azionata nel procedimento monitorio”*( Tribunale Piacenza, 07/01/2020, n.5).

Dovendosi allora procedere all'esame della domanda di pagamento avanzata dalla assunta cessionaria del credito verso l'odierno opponente (convenuto), esclusa ogni irregolarità relativa al procedimento di mediazione, in via preliminare e dirimente va dichiarata la carenza di prova di legittimazione attiva della odierna opposta, per non aver recato in atti la prova della cessione del credito relativa ad entrambi i contratti ( ██████████ s.p.a. e ██████████ s.p.a.).

In linea di principio va, infatti, rammentato che come da recente e nuovo approccio della Suprema Corte di Cassazione, al di là delle eccezioni formulate dalla controparte, il difetto di titolarità della posizione giuridica attivata dalla parte istante è rilevabile di ufficio, visto che *“la titolarità della*



*posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda, che attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, e la carenza di titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso è rilevabile di ufficio dal giudice se risultante dagli atti di causa, anche in grado di appello” (v. Corte di Appello di Napoli Sez. Proprieta' Industriale e Intellettuale, 23/09/2020, n.3222; Cass. SS.UU., 2951/2016; Cass. 8758/2016; Cass. 943/2017; Cass. 11744/2018).*

In tale direzione, non può dunque operare il principio di non contestazione della documentazione prodotta in prime cure dall'odierna opposta, il cui criterio, peraltro, attiene ai fatti e non alle valutazioni di essi, anche stanti le specifiche censure mosse sotto questo profilo dalla parte opponente all'operato processuale della creditrice.

Ebbene, nel caso di specie, pur avendo depositato la parte opposta le missive di comunicazione di entrambe le cessioni ( cfr. docc. n. 11-14 allegati alla produzione monitoria) esse potrebbero, a limite, avere valore esclusivamente come prova della messa a conoscenza della circostanza da parte dell'originaria contraente, ma non dell'effettivo e valido trasferimento della posizione creditoria.

Se, infatti, è vero che *“La notificazione al debitore ceduto, prevista dall'art. 1264 c.c., non si identifica con quella effettuata ai sensi dell'ordinamento processuale, ma costituisce un atto a forma libera che, come tale, può concretarsi in qualsivoglia atto idoneo a porre il debitore nella consapevolezza della mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio, senza che risulti prescritto, ai fini della efficacia della cessione, che questa sia notificata al debitore prima che quest'ultimo sia citato in giudizio; pertanto, la notificazione della cessione può essere effettuata anche mediante comunicazione scritta - eventualmente mediante citazione in giudizio - con la quale il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto o anche successivamente, nel corso del giudizio. Conseguentemente, ai fini della notificazione della cessione è pertanto sufficiente anche l'atto di citazione in giudizio, dove il cessionario deve provare, tuttavia, l'avvenuta cessione del credito di cui chiede il pagamento”* ( ex multis Tribunale Prato, 12/10/2011, n.1055), la notifica prevista dal primo comma dell'art 1264 c.c. non è requisito di validità della cessione né elemento essenziale per poter determinare la sussistenza della legittimazione processuale in capo alla cessionaria.

Tale istituto è, infatti, previsto dalla normativa vigente a mera tutela dell'esigenza di certezza circa la liberazione del debitore dall'obbligazione stessa, come previsto dal disposto del secondo comma del citato articolo, secondo il quale il debitore che paga al cedente non è liberato, se il cessionario prova che il debitore medesimo era a conoscenza dell'avvenuta cessione.

Altro, invece, è la prova dell'intervenuta cessione nel caso di specie assolutamente mancante.



Come è noto, è il cessionario a dover provare la titolarità del rapporto all'esito della cessione, con documenti circostanziati idonei a dimostrare l'incorporazione e l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco.

Ebbene, la Banca [REDACTED] s.p.a. ha depositato entrambi i contratti di cessione che, quanto all'indicazione dei crediti ceduti in blocco, senza una descrizione sufficientemente compiuta anche in termini di categorie e tempi di maturazione del credito, rimandavano l'uno ad un allegato "A" ( contratto del 1997) e l'altro all'allegato 1.1.

I predetti documenti non sono stati depositati in atti, tanto che non è possibile per il Giudice effettuare alcun riscontro in ordine all'inclusione dei crediti vantati dall'opposta tra i crediti ceduti a mezzo degli allegati n. 3 e 8 della produzione monitoria.

Né è stato prodotto per alcuna delle due posizioni l'estratto di pubblicazione della Gazzetta Ufficiale. Difatti, *"In tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione"* ( da ultimo Cass. Civ. n. 17110/2019).

Ne consegue che in difetto della prova della titolarità del credito azionato, la domanda di pagamento non può che essere rigettata.

L'opposizione è, pertanto, fondata con conseguente declaratoria di inefficacia del decreto opposto e rigetto della domanda di pagamento formulata dalla parte attrice/opposta.

Le spese di lite, liquidate in dispositivo secondo il suo valore e la sua complessità, seguono la soccombenza tra le parti del giudizio.

### PQM

Il Tribunale di Napoli, II sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:

1. Accoglie l'opposizione e dichiara inefficace il decreto ingiuntivo n. 293/17 nei confronti di [REDACTED]
2. Rigetta la domanda di pagamento formulata da Banca [REDACTED] s.p.a. verso [REDACTED]
3. Condanna Banca [REDACTED] s.p.a. al pagamento in favore di [REDACTED] delle spese del presente giudizio che si liquidano in euro 164,50 per spese vive ed euro 3.545,00 per compensi professionali oltre Iva, Cpa e rimborso forfetario al 15% con attribuzione all'Avv.to [REDACTED] [REDACTED] dichiaratosene antistatario.

Così deciso in Napoli, 19.09.22



Il GU

Dott.ssa Maria Carolina De Falco

